



Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, veschiche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

PAESE

Certificato veterinario per l' 'esportazione nell' UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente				
	Tel.		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome		I.6.				
	Indirizzo						
	Tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome		Numero di riconoscimento		I.12.		
	Indirizzo						
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE			
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>			
Identificazione		I.17. Numero/i CITES					
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
						I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/>		Di frigorifero <input type="checkbox"/>		Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Macello		Numero di riconoscimento degli stabilimenti	
				Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero	
						Numero di colli	
						Peso netto	

(Signature of Official Veterinarian)

Export Stamp Here



PAESE

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini
trattati per l'importazione

Parte II: Certificazione	II.a. Numero di riferimento del certificato		II.b.
	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:</p> <p>II.1.1. il prodotto a base di carne ⁽¹⁾ contiene gli ingredienti carnei e soddisfa i criteri di seguito elencati:</p>		
	Specie (A)	Trattamento (B)	Origine (C)
<p>(A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nelle parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, nel caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione comunitaria, la regione secondo quanto indicato nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. (nell'ultima versione modificata).</p> <p>⁽²⁾ II.1.2. Il prodotto a base di carne o gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); di animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); di animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), di animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); di animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; di animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; di suidi non domestici in libertà; di solipedi non domestici in libertà, e la carne fresca utilizzata nella produzione dei prodotti a base di carne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ [II.1.2.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato e definito al punto A della parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE e: ⁽²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ◦ [II.1.2.1.1. soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai rispettivi certificati veterinari dell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio e proviene da un paese terzo o da parte di esso in caso di regionalizzazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato nella colonna pertinente dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE ⁽²⁾ ◦ [II.1.2.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea] ⁽²⁾ ◦ [II.1.2.1. soddisfa le eventuali prescrizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, è stata ottenuta da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie citate nei rispettivi certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2007/777/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione] ⁽²⁾. <p>⁽²⁾ II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carne fresca di pollame domestico, compresi volatili selvatici e di allevamento, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ [II.1.3.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato e definito al punto A della parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE] e: ⁽²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ◦ [II.1.3.1.1. soddisfa le norme di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2006/696/CE della Commissione] ⁽²⁾ ◦ [II.1.3.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio] ⁽²⁾ ◦ [II.1.3.1.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/CE, proviene da un'azienda non sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2007/777/CE per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione] ⁽²⁾ 			

(Signature of Official Veterinarian)

Export Stamp Here



PAESE

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini
trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>° [II.1.3.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/CE, proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2007/777/CE, purché tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3 della medesima decisione.]</p>	
<p>(²) [II.1.4. Nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di leporidi e altri mammiferi terrestri, il prodotto:</p>	
<p>soddisfa le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2000/585/CE della Commissione e proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali interessati ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni]</p>	
<p>II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati:</p>	
<p>II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a trattamento conforme alle condizioni prescritte dall'allegato II della decisione 2007/777/CE.</p>	
<p>o (²) II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento perlomeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei contenuti nel prodotto a base di carne, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2007/777/CE]</p>	
<p>o (²) II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più specie e ciascun ingrediente carneo è stato preventivamente sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme ai requisiti di trattamento applicabili alle carni di quella specie, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2007/777/CE (²)</p>	
<p>II.1.6. dopo il trattamento è stata adottata ogni precauzione per evitare contaminazioni.</p>	
<p>(²) [II.1.7. Garanzie complementari:</p>	
<p>nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non siano stati sottoposti a un trattamento specifico e siano destinati a Stati membri o loro regioni il cui statuto sia stato riconosciuto a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione.]</p>	
<p>(²) II.2. Attestato di polizia sanitaria</p>	
<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 999/2001 e certifica che i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:</p>	
<p>II.2.1. provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p>	
<p>II.2.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	
<p>II.2.3.1. (²) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, oppure sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;</p>	
<p>II.2.3.2. (²) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni di cavallo o di cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;</p>	
<p>II.2.3.3. (²) gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti conformemente alla sezione XIII dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	
<p>II.2.4. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	
<p>II.2.5. l'etichetta apposta sull'imballaggio dei sopraindicati prodotti a base di carne reca un bollo comprovante che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea, oppure da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento prescritto a norma della parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;</p>	
<p>II.2.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p>	

(Signature of Official Veterinarian)

Export Stamp Here



PAESE

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini
trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;</p> <p>II.2.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>II.2.9. se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(²) II.2.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE trascurabile:</p> <p>(1) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(²) (3) se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE:</p> <p>(²) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure</p> <p>(²) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.</p> <p>(²) II.2.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE controllato:</p> <p>(1) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(²)(³) (4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.</p> <p>(²)(⁴) (5) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di stomaci, vesciche e intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(²) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(²) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o</p> <p>(²) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all' allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>	

(Signature of Official Veterinarian)

Export Stamp Here



PAESE

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini
trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) II.2.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, con un livello di rischio di BSE indeterminato:</p> <p>(1) ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(2) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(²)(⁵) (3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.</p> <p>(²)(⁴) (4) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di stomaci, vesciche e intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE indeterminato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(²) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(²) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o</p> <p>(²) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>	
<p>Note</p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione (quale da ultimo modificata).</p> <p>— Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.</p> <p>— Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.</p> <p>— Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);</p> <p>«Natura della merce»: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;</p> <p>«Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;</p> <p>«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.</p>	


Export Stamp Here

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini
trattati per l'importazione

<p>II.a. Numero di riferimento del certificato</p>	<p>II.b.</p>
<p>Parte II:</p> <p>(1) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu.</p> <p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p> <p>(5) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.</p> <p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>	

Export Stamp Here

(Signature of Official Veterinarian)